

ASL8**NP/2016/ 0018294** del 08/07/2016 ore 10,30

Mittente Servizio Affari Legali

Assegnatario DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Classifica : 1 2 11

Al Direttore Amministrativo
Sede

Oggetto: Tribunale e Corte d'Appello di Cagliari-sez. Lavoro-D. [redacted] Ar. [redacted] c/ASL 8: comunicazione esito della lite.



Con riferimento all'oggetto,

si comunica che la causa è stata definita favorevolmente per l'Azienda con le sentenze n. 405/015 pronunciata dal Tribunale di Cagliari e n. 49/015 della Corte d'Appello di Cagliari, che si allegano alla presente (All. 1).

Poiché nell'ambito delle sentenze suindicate le spese di lite sono da intendersi integralmente compensate nei confronti della ASL 8, con la presente si chiede di voler procedere alla liquidazione delle stesse come quantificate nella nota spese che si allega (All. 2), la quale è stata redatta nel rispetto dell'art. 8 del Regolamento del Servizio Affari Legali, come modificato con Deliberazione n. 1473 del 21 dicembre 2015, nonché opportunamente vagliata dal dirigente Avv. Carlo Diana (All. 3), come previsto all'art. 11 (punto III c) del citato Regolamento.

Si precisa che dalle somme anzidette sono state detratte le spese generali di funzionamento sostenute dalla ASL 8 di Cagliari (che vengono forfettariamente computate nella misura del 5% delle competenze professionali liquidate, art. 11 Reg. cit.) e che le somme spettanti agli scriventi Avvocati sono da ripartirsi nella misura del 40% a favore dell'Avv. Paola Trudu e 60% a favore dell'Avv. Lorena Vacca, in deroga alla regola generale di cui all'art. 9 del citato Regolamento.

Distinti saluti

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONEN. 915 DEL 21 LUG. 2016IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO **Dott.ssa Antonella Carreras** IL DIRETTORE SANITARIO **Dott. Pier Paolo Pasi**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO **Dott.ssa Savina Ortu**
(Avv. Paola Trudu)

(Avv. Lorena Vacca)Il presente allegato è composto di n° 13 fogli.IL RESPONSABILE AFFARI LEGALI

(Avv. Paola Trudu)

1+

1



SENT. 1374/13
RACL. 5049/11
CRON. 13042/13

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

La dott.ssa Maria Luisa Scarpa in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, nella pubblica udienza del 4 luglio 2013, la seguente

SENTENZA

ex art. 429 c.p.c nella causa in materia di assistenza iscritta al n. 5049 del R.A.C.L. dell'anno 2011 promossa da:

D. [REDACTED] A. [REDACTED] domiciliato elettivamente in Cagliari presso lo studio degli avv.ti Giuliana Murino e Fabrizio e Giorgio Rodin, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale a margine del ricorso introduttivo del giudizio

RICORRENTE

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dai delegati funzionari dell'Istituto.

CONVENUTO

E CONTRO

ASL N. 8 di Cagliari, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Emilio Simeone, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorena Vacca e Paola Trudu che la rappresentano e difendono in virtù di procura a margine dell'atto costitutivo

CONVENUTA

Motivi della decisione

Con ricorso depositato in data 07.10.2011, [REDACTED] nato a Carbonia, il 21.04.1950, ha convenuto in giudizio l'INPS e la Asl n. 8 di Cagliari per ottenere il riconoscimento del proprio stato d'invalido civile con riduzione delle capacità lavorativa superiore al 66%, al fine del riconoscimento del proprio diritto all'esenzione parziale dalla partecipazione alla spesa per la generalità delle prestazioni sanitarie prevista dall'art. 6. lett. d del decreto del Ministero della Salute del 1.01.1991, n. 137100.

L'Inps e la Asl n. 8 di Cagliari si sono costituiti in giudizio per contestare le avverse pretese.

Il Consulente tecnico d'ufficio, dott. Salvatore Porqueddu, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, ha riconosciuto che il ricorrente è affetto dalle patologie riportate nelle conclusioni diagnostiche e nella valutazione medico legale cui alle ultime due pagine della relazione peritale depositata in data 20 novembre 2012.

Secondo il giudizio espresso dal consulente, a seguito di tali patologie, il ricorrente può considerarsi invalido in misura del 55% fin dalla data della domanda amministrativa.

Da tali conclusioni non vi è motivo di discostarsi, apparendo fondate su un'indagine esauriente, nonché motivate in maniera logica e consequenziale, anche alla luce delle osservazioni di parte ricorrente e dei chiarimenti del consulente depositati in data 20 maggio 2013.

Difettano pertanto i requisiti sanitari richiesti dalla legge per la concessione della provvidenza richiesta (esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria).

Nulla deve disporsi sulle spese nei confronti dell'Inps essendosi difeso a mezzo di propri funzionari e non avendo offerto prova di averne dovuto sostenere.

Le spese di consulenza, invece, non seguono la soccombenza avendo il ricorrente comprovato ai sensi dell'art. 152 disp.att. c.p.c. – attraverso apposita autocertificazione – di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77 del D. Lgs. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando; ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:

~~Il ricorrente è condannato a versare all'Inps, con l'atto introduttivo del giudizio,~~

Pone definitivamente a carico della Asl 8 di Cagliari le spese di consulenza separatamente liquidate.

Così deciso in Cagliari il 4 luglio 2013

Il Funzionario Giudiziario
(Angela Serra)

Depositato in Cancelleria
Cagliari, il 4 LUG 2013

Il Funzionario Giudiziario
(Angela Serra)

IL GIUDICE
(dott.ssa Maria Luisa Scarpa)

Maria Luisa Scarpa



numero 333/2013
 data 24/02/2015
 Deposito
 Minuta depositata il

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Cagliari
Sezione civile

in funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| dott. Giovanni Dessy | Consigliere |
| dott. Alfonso Nurcis | Consigliere relatore |
| dott.ssa Paola Mazzeo | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n° 333 del ruolo generale per l'anno 2013 promossa da:

D. [REDACTED], elettivamente domiciliato in Cagliari presso gli avv.ti Giuliana Murino e Fabrizio Rodin che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

APPELLANTE

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(I.N.P.S.), con sede in Roma, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica, rappresentato e difeso dall'avv.to Marina Olla per procura generale alle liti del 23.12.2011, rogito dott. Castellini, notaio in Roma.

APPELLATO

E CONTRO

AZIENDA SANITARIA LOCALE, U.S.L. N° 8 DI CAGLIARI, in

persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari presso gli avv.ti Lorena Vacca e Paola Trudu, legali interni dell'Ente, in virtù di procura speciale apposta a margine della memoria di costituzione nel giudizio di appello.

APPELLATA

All'udienza collegiale del 4 febbraio 2015 la causa è stata decisa sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse dell'appellante: “Voglia la Corte d'appello, in totale riforma della sentenza impugnata:

- 1) dichiarare che l'appellante è invalido in misura pari o superiore al 67% sin dalla data della visita di verifica e ha diritto all'esenzione ticket;
- 2) condannare l'INPS al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari,
- 3) nella denegata ipotesi di rigetto, non porre a carico della ricorrente le spese di giudizio poiché permane il requisito reddituale attestato ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..

Ai fini dell'esenzione del pagamento del contributo unificato, parte ricorrente dichiara, inoltre, che il reddito familiare imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione presentata, é inferiore a tre volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. art. 76, commi da 1 a 3, e art. 77 del D.P.R. n. 115 del 2002”.

Nell'interesse dell'I.N.P.S.: "Voglia la Corte d'appello, rigettare l'appello in quanto infondato;
con vittoria delle spese di lite avuto riguardo alla nuova formulazione dello art. 152 disp. att. c.p.c."

Nell'interesse della ASL n° 8 di Cagliari: "Voglia la Corte d'appello
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo all'appellata ASL n° 8 di Cagliari;
- confermare l'impugnata sentenza mandando assolta l'appellata da ogni avversa pretesa;
- con vittoria di spese ed onorari del giudizio".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso 7 ottobre 2011 al giudice unico del tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, ██████████, nato a Carbonia il 21.4.1950, residente in Capoterra, chiese, in contraddittorio con l'I.N.P.S. e l'Azienda USL n° 8 di Cagliari, il riconoscimento del proprio stato d'invalide civile con riduzione delle capacità lavorativa superiore al 66%, al fine del riconoscimento del proprio diritto all'esenzione parziale dalla partecipazione alla spesa per la generalità delle prestazioni sanitarie prevista dall'art. 6, lett. d del decreto del Ministero della Salute del 1.01.1991, n. 137100, per cui aveva presentato domanda amministrativa in data 19 maggio 2010.

L'I.N.P.S. e l'Azienda USL n° 7 di Carbonia conclusero per la reiezione del ricorso.

Il tribunale, in composizione monocratica, istruita la causa mediante produzioni di documenti e consulenza tecnica, con sentenza 4 luglio

2013, rigettò la domanda, dichiarando irripetibili le spese del giudizio e ponendo a carico dell'I.N.P.S. quelle dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio separatamente liquidate.

Avverso la sentenza del tribunale ha proposto appello, con ricorso 2 agosto 2013, Anselmo Desogus rassegnando le conclusioni sovrascritte.

Resistono, con memoria, l'I.N.P.S. e la ASL n° 8 di Cagliari concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

La Corte, ritenute la necessità ai fini della decisione, ha disposto il rinnovo delle operazioni peritali affidandone l'espletamento ad altro specialista della materia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appellante lamenta che il tribunale abbia condiviso acriticamente il parere del proprio C.T.U. carente sul piano diagnostico e viziato da errori in ordine all'entità delle malattie diagnosticate ed alla loro incidenza invalidante, come emerge chiaramente dalla documentazione sanitaria in atti che, se opportunamente valutata, avrebbe dovuto indurre il consulente del tribunale a riconoscere la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto all'esenzione e l'attribuzione dell'assegno mensile di assistenza fin dalla domanda amministrativa.

Il gravame è infondato.

Il consulente medico-legale officiato dalla Corte, rinnovate le indagini, ha accertato che XXXXXXXXXX è attualmente affetto da *"spondilodiscoartrosi cervicale e lombare con deficit funzionale di media entità, in assenza di patimento radicolare, note radiografiche di*

coxartrosi e di gonartrosi in assenza di deficit funzionale attuale, note di periartrite di spalla con modesto deficit, note di depressione di grado lieve, ipercolesterolemia" ed ha concluso che, a causa di queste malattie, le capacità lavorative del Desogus, sin dall'epoca della fase amministrativa, sono permanentemente ridotte nella misura del 61%.

L'ausiliare ha osservato che tutte le malattie descritte (colonna, spalle, ginocchia ed anche) sono fra loro "concorrenti", nel senso che interessano lo stesso sistema organo- funzionale e sono sinergiche e che il danno complessivo, che deriva da tutte le malattie dell'apparato locomotore è valutabile in misura non superiore al 50% .

La patologia della sfera psichica (secondo il referto allegato dell'unico referto di visita specialistica del Centro di Igiene Mentale della USL datato 12.09.2011) ha risentito di situazioni negative contingenti, quali fatti luttuosi familiari o difficoltà economiche; grazie alle cure praticate, a detta dello stesso peritando, la sintomatologia sofferta nel passato si sarebbe notevolmente attenuata fino al punto da consentirgli di abbandonare completamente le cure senza patirne conseguenze negative: al presente persistono note molto sfumate di una lieve sindrome ansioso-depressiva (codice n. 2205, con danno tabellare non oltre il 15%) .

Premesso che l'ipercolesterolemia è indifferente nell'economia della valutazione in quanto non si associa ad alcun sintomo o ad alcun deficit della funzione, l'ausiliare ha rilevato che con l'applicazione ai danni parziali della ben nota formula riduzionistica si perviene a: $IT = IP1 + IP2 - (IP1 \times IP2) = 58\%$ che, con l'incremento di altri tre punti percentuali (58% + 3%), in considerazione di una qualche apprezzabile incidenza negativa delle patologie descritte sulle capacità lavorative pregresse del

peritando (che ha lavorato per gli ultimi 20 anni come agente di commercio), risulta pari complessivamente al 61%.

Le conclusioni che precedono, sostanzialmente sovrapponibili a quelle espresse dal consulente del primo giudice, sono sorrette da condivisibili argomentazioni medico-legali e devono essere condivise, e fatte proprie dalla Corte.

Né sono inficiate dai rilievi critici avanzati all'elaborato peritale dalla difesa dell'appellante ai quali l'ausiliare ha replicato:

- che il certificato del CSM del 12.09.2011, rappresenta l'unico referto esistente relativo a tutto il decorso patologico psichiatrico del peritando, in cui lo specialista riconduce la infermità sofferta dal Desogus, quale reazione alla malattia ed alla morte della moglie e ad una fase di temporanea riacutizzazione dei disturbi come reazione a problematiche lavorative ed economiche;
- che, successivamente al predetto certificato, non risultano altre visite o altri consulti presso lo stesso CSM o presso altri psichiatri;
- che la riduzione del grado di apprezzamento del danno derivante dalla patologia psichica appare giustificato dal fatto che, in occasione della visita peritale, lo stesso Desogus ha affermato di stare meglio e di aver abbandonato le cure, proprio, per il suo "stare meglio".;
- che, quanto alla patologia della colonna nel suo complesso è inquadrabile, per analogia, nel contesto del codice tabellare n°7010 (con valutazione prevista =31%-40%);
- che sul danno richiesto in misura superiore al 50%, non sussiste la quantificazione proposta pari al 68% , atteso che il grado di invalidità per l'amputazione dell'arto inferiore al ginocchio è previsto nella misura del

55% (cfr. codice n. 7412) e quello per l'amputazione di gamba senza possibilità di protesi è previsto nella misura del 60% (cfr. codice n. 7409);

- che non è condivisibile la ipotesi secondo la quale la depressione di grado lieve e la patologia poliartrosica con deficit della funzione non particolarmente severo possano avere una incidenza negativa sull'attività di agente di commercio svolta dal signor Desogus negli ultimi 20 anni così grave da giustificare il riconoscimento della maggiorazione massima del 5% del danno accertato.

Reputa, in definitiva la Corte che le conclusioni dell'ausiliare non siano affatto inficiate dalle censure dell'appellante.

Alla stregua delle considerazioni tutte che precedono, l'appello proposto da Anselmo Desogus nei confronti dell'I.N.P.S. e della ASL n° 8 di Cagliari dev'essere rigettato.

In punto di regolamentazione delle spese del presente grado, nulla è dovuto ai sensi dell' art. 152 disp. att. c.p.c., come riformulato dall' art. 42 (comma 11°) del D.L. n° 269 del 30.9.2003 convertito con modificazioni nella Legge 24.11.2003, n° 326 contenente la nuova disciplina delle spese processuali per la parte soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, risultando soddisfatte, nella specie, le condizioni che - ai fini del riformulato art. 152 disp. att. c.p.c. - escludono che la parte soccombente possa essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio.

Per questi motivi

La Corte d'Appello

definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

- rigetta l'appello proposto, con ricorso 2 agosto 2013, da [redacted] nei confronti dell'I.N.P.S.e dell' Azienda Sanitaria Locale USL n° 8 di Cagliari contro la sentenza 4 luglio 2013 del tribunale di Cagliari;
- dichiara irripetibili le spese del presente grado del giudizio.

Così deciso in Cagliari, li 4 febbraio 2015


Il Presidente

(dott. Giovanni Dessy)



Il Consigliere estensore

(dott. Alfonso Nurcis)



IL CANCELLIERE


Maria L. [redacted]



TRIBUNALE DI CAGLIARI

DEPOSITO IN DATA

IL CANCELLIERE




NOTA SPESE
 (D.M. n. 55/2014)

Nella causa promossa da ~~De [redacted]~~ contro ASL 8 Cagliari
 (Tribunale di Cagliari, sez. Lavoro, R.G. n. 5049/11, Giudice Dott.ssa Scarpa)
 (Corte d'Appello di Cagliari, sez. Lavoro, R.G. 333L/2013, Giudice Dott. Maxia)

Valore della controversia indeterminato (art. 5, co. 6 D.M. n. 55/2014)

scaglione di riferimento: da € 26.000,00 a € 52.000,00
 (complessità bassa)

Fase 1: studio della controversia 1° grado	€ 1.620,00
Fase 1: studio della controversia 2° grado	€ 1.960,00
Fase 2: fase introduttiva del giudizio 1° grado	€ 1.147,00
Fase 2: fase introduttiva del giudizio 2° grado	€ 1.350,00
Fase 3: fase istruttoria e/o di trattazione 1° grado	//
Fase 3: fase istruttoria e/o di trattazione 2° grado	//
Fase 4: fase decisionale 1° grado	€ 3.500,00
Fase 4: fase decisionale 2° grado	€ 3.305,00
Totale	€ 12.882,00
Spese generali 15%	//
Trattenuta del 5% per spese generali di funzionamento su € 12.882,00 (art. 11 Reg. Affari Legali)	€ 644,10
Totale	€ 12.237,90
Riduzione del 50% (art. 8 Reg. Affari Legali)	€ 6.118,95
Totale dovuto	€ 6.118,95
Totale spettante all'Avv. Paola Trudu (40% di € 6.118,95)	€ 2.447,58
Totale spettante all'Avv. Lorena Vacca (60% di € 6.118,95)	€ 3.671,37

Lorena Vacca


Al Direttore Amministrativo
Sede

Oggetto: Tribunale e Corte d'Appello di Cagliari-sez. Lavoro-D [REDACTED] c/ASL 8: attestazione / verifica circa lo svolgimento dell'attività professionale di cui alla relativa nota spese.

Con riferimento all'oggetto,


si comunica che lo scrivente, nella sua qualità di Dirigente Avvocato del Servizio Affari Legali, presa visione della nota spese presentata dagli Avv. Paola Trudu e Lorena Vacca relativamente al contenzioso in oggetto, dichiara che la stessa è:

- conforme all'attività professionale effettivamente prestata;
- corretta nella sua quantificazione in quanto redatta secondo il tariffario professionale (D.M. 55/014) e conforme alle disposizioni di cui al Regolamento Aziendale, come modificato con Deliberazione n. 1473 del 21 dicembre 2015.

Distinti saluti

Il Dirigente Avvocato

(Avv. Carlo Diana)



1⁺